



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Al Segretario Generale
Avv. Mario Nunzio Anastasio

e p.c. Al Nucleo di Valutazione

pec: nucleodivalutazione21@pec.comune.afragola.na.it

Oggetto: Relazione sull'andamento periodico delle società partecipate.

L'art. 147 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "*Tipologia dei controlli interni*" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente. In particolare l'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. rubricato "*Controlli sulle società partecipate non quotate*" prevede che: l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Comunale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Il Comune di Afragola ha recepito quanto indicato dall'art. 147-quater del T.U.E.L. con il Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli Interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15.02.2013 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2019 del 22.02.2019, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza,



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente, nonché in relazione al funzionamento degli organismi partecipati.

Inoltre con Deliberazione di Giunta 171/2022 del 28.12.2022, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo. Proposta al Consiglio.", è stato redatto il regolamento per il controllo analogo.

A tutt'oggi la Giunta Comunale non ha deliberato.

La proposta di regolamento era incentrata nella disciplina del controllo analogo nei confronti della società partecipata, atteso che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte dal Comune di Afragola nei confronti delle *società in house providing* che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse.

Definendo, pertanto, in modo preciso le modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate.

Seppur non sono stati definiti dall'Amministrazione gli obiettivi, questi sono comunque compendiati nel fatto che i dipendenti della società partecipata, sono distribuiti nell'ambito degli stessi uffici comunali e di conseguenza il singolo dirigente svolge l'attività di controllo su gli stessi in termini analoghi al controllo gerarchico effettuato sui propri uffici, sui propri dipendenti.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

L'art. 2 del predetto D.Lgs. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante". Il medesimo articolo ha altresì fornito la definizione di controllo analogo congiunto come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Il successivo articolo 16 rubricato "Società in house" ha previsto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo, restando fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Comune di Afragola in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

1. Afragol@Net Srl Unipersonale CF. e partita IVA 05025651216, per una quota pari al 100%;

2. Città del Fare – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. CF. e partita IVA 03556041212, per una quota pari al 15,83%. Società posta in liquidazione giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016.

La società Partecipata Afragol@Net Srl Unipersonale CF. e partita IVA 05025651216, è una società in house providing, costituita in data 16.02.2005, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.10.2004.

Ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1, un capitale sociale di €. 15.000,00. Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, a totale partecipazione pubblica. La stessa è attiva.

La predetta società dalla sua costituzione fino al mese di giugno 2016, ha assicurato al Comune diversi servizi ed attività in forza di contratti di servizio stipulati nel corso del tempo, operando in favore del Comune di Afragola, quale unico committente.

Successivamente, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Nella società Afragol@Net Srl Unipersonale, il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 100% del capitale sociale.

Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

Trattasi di una società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Quanto alla *società partecipata Città del Fare, S.c.p.a., C.F. e partita IVA 03556041212*, essa è stata costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., dell'art. 2, comma 203 lettera "d" della legge 23.12.1996 n. 662, della Deliberazione del CIPE in data 21.3.97, del D.M. 31.7.2000 n. 320; in analogia a quanto dispone l'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, quale società consortile per azioni a capitale totalmente pubblico.

La Società Consortile non persegue scopo di lucro e, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 163/06, essa ha la natura di organismo di diritto pubblico in quanto in possesso della personalità giuridica, della sussistenza del capitale sociale pubblico e del perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.

Essa svolge servizi strumentali nei campi della pianificazione territoriale, promozione dello sviluppo economico, politiche sociali, innovazione amministrativa, e non può svolgere servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La sua durata è fissata al 31 dicembre 2020.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

La società consortile ha ad oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni di: Acerra, Afragola, Brusciiano, Caivano, Cardito, Castello di Cisterna, Casalnuovo di Napoli, Mariglianella, Pomigliano d'Arco, Crispano.

Nella società Città del Fare S.c.p.a., il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 15,83% del capitale sociale. Nell'ambito delle attività previste dal proprio statuto, la società Città del Fare S.c.p.a., ha variamente supportato l'Amministrazione Comunale di Afragola, risultando affidataria delle attività di assistenza tecnica e supporto specialistico per l'inventariazione del patrimonio dell'amministrazione comunale, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 10.02.2012 e Determinazione Dirigenziale n. 285 del 14.03.2012.

Nonostante gli sforzi profusi, la società non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa.

Difatti nel corso dell'ultimo quinquennio, diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale. In data 18 marzo 2016, in sede di assemblea ordinaria dei soci, è emersa la comune volontà dei soci di avviare il processo di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

Di conseguenza con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore.

A seguito di contatti intervenuti per le vie brevi nell'ambito del sistema di verifica dell'andamento periodico di detta società, in data 06.12.2022 prot. 57692/2022 è stato trasmesso lo stato di liquidazione della stessa società che si allega alla presente (all. 1).

Orbene con specifico riferimento all'espressione ***in house providing***, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in virtù della peculiare relazione intercorrente tra l'ente pubblico affidante e la società affidataria, *“la società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un “ufficio interno” dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. Queste caratteristiche della società in house giustificano e legittimano l'affidamento diretto, senza previa gara, per cui un'amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall'avviare una procedura di evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione. Ciò in quanto, nella sostanza, non si tratta di un effettivo ricorso al mercato (outsourcing), ma di una forma di autoproduzione o, comunque, di erogazione di servizi pubblici direttamente ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti propri (in house providing)”*.

Si è perciò precisato che la società in house *“avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo, in realtà un'articolazione in senso sostanziale della Pubblica Amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo”* (così, tra le più recenti, la sentenza T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 04/11/2019, n. 1186).



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Sostanzialmente, sulla base del recepimento della normativa eurounitaria in materia di appalti pubblici, l'affidamento diretto non comporta alcuna lesione del principio di concorrenza, in quanto, in ossequio al principio di libera amministrazione delle pubbliche autorità (di cui all'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE), esso rappresenta non una esternalizzazione, ma un'autoproduzione di servizi tramite un soggetto che sostanzialmente non è diverso dall'ente pubblico affidante.

Tanto la giurisprudenza amministrativa che la Corte dei Conti si sono espressi nel senso di affermare che il requisito del controllo analogo non sottende ad una logica "dominica", rivelandosi piuttosto una dimensione "funzionale" della società *in house*.

Per quanto riguarda l'attività di controllo che viene svolta nei confronti della società *in house providing* si rappresenta quanto segue.

E' opportuno rilevare che la società *in house* si configura come persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato partecipata in modo determinante dall'ente pubblico, il quale la controlla in termini analoghi al controllo gerarchico effettuato sui propri uffici.

Difatti la società partecipata ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

I propri dipendenti sono distribuiti nell'ambito degli stessi uffici comunali e di conseguenza il singolo dirigente svolge l'attività di controllo su gli stessi in termini analoghi al controllo gerarchico effettuato sui propri uffici, sui propri dipendenti.

Sul punto si richiama quanto statuito dal 2° comma dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che "*un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti **un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata***". L'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 precisa che l'amministrazione affidante può soddisfare i requisiti del controllo analogo anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali con durata superiore ai 5 anni, in deroga all'art. 2341-bis c.c. (2° comma lett. c); inoltre, "*gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile*" e, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, gli statuti possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti ex art. 2468, 3° comma, c.c. (2° comma lett. b).

Nello specifico si rappresenta, che ai sensi dell'art. 7 della convenzione del 22.09.2016 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016, "*Il Comune, in relazione ai servizi dedotti in convenzione con il presente atto, svolge attività di indirizzo e controllo analoghe a quelle esercitate nei confronti dei propri servizi. Al fine dell'esercizio di tali funzioni, fermo restando la possibilità di disporre ulteriore e specifici accertamenti attraverso il proprio personale, ovvero anche attraverso soggetti esterni appositamente incaricati, il Comune di Afragola individua quale referente il Dirigente del Settore nel quale è incardinato il Servizio competente alla gestione delle società partecipate.*"



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Tale Dirigente, oltre a vigilare, anche sulla scorta delle informazioni e comunicazioni dei singoli dirigenti che si avvalgono dei servizi resi da Afragol@net, sulla corretta esecuzione della presente convenzione e del piano operativo triennale al tempo vigente;

- verifica il pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente atto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici;

- si occupa della gestione amministrativa e finanziaria del rapporto tra il comune di Afragola e la società, adottando tutti gli atti amministrativi e contabili necessari allo scopo.

Ciò premesso si rappresenta che il costante monitoraggio avviene già in sede di redazione di Bilancio Consolidato nonché in fase di adozione della Deliberazione di Giunta Comunale del Perimetro di Consolidamento.

Difatti in tale sede si procede ad analizzare i dati dei bilanci delle singole partecipate, che permette di rilevare i dati economici e gestionali a consuntivo delle Società consolidate, soddisfacendo gli obblighi posti dal D.lgs. 267/2000. Va precisato che il reperimento delle informazioni tese a soddisfare quanto disposto nel Regolamento comunale non dipende esclusivamente dal Dirigente del settore preposto a ciò, ma dipende in particolar modo anche dalle stesse Società. Nei fatti, sebbene l'obbligo di Legge sia rivolto agli Enti Locali, i soggetti coinvolti nel procedimento di monitoraggio, di verifica sono anche le stesse Società. Da un lato l'Ente si riserva di richiedere i dati, rilevare le informazioni pubblicate dalle Società, controllare che siano pubblicati tutti i dati secondo quanto disposto dalla disciplina della pubblicità e della trasparenza, e dall'altro ci si aspetta che le Società stesse forniscano quanto richiesto e abbiano adempiuto agli obblighi per loro previsti.

Su tale punto si rappresenta che con diverse note, agli atti d'ufficio, sono state chieste notizie, dati alle società partecipate a cui non è stato dato alcun riscontro.

L'attività di monitoraggio dell'andamento periodico di una società partecipata, viene realizzata già intrinsecamente dall'Ente, difatti, in particolare per quanto riguarda la società partecipata [Afragol@net](#) srl Unipersonale, il controllo sulla stessa è garantito attraverso i canali di seguito indicati e già individuati nello stesso Statuto della società partecipata:

1. CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO. La società partecipata [Afragol@net](#) srl Unipersonale, ha un capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Afragola, così come disposto dall'art. 1 dello Statuto;

2. AFFIDAMENTI IN HOUSE PROVIDING – CONTROLLO DEL COMUNE. A norma dello statuto art 1 “...La società potrà effettuare tutte le suddette attività mediante affidamenti in house providing da parte del Comune di Afragola a mezzo di contratti di servizio o convenzioni di affidamento dei suddetti servizi che, unitamente al presente statuto, garantiscano il pieno controllo del Comune sulla società e suoi organi, analogo a quello per efficacia ed efficienza che l'ente realizzerebbe sui medesimi servizi affidati.”



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

3. DECISIONI DEL SOCIO UNICO. A norma dell'art. 9 dello Statuto "Alle decisioni del socio Comune di Afragola o all'assemblea, ai sensi di legge, sono rimesse, oltre che le competenze di cui all'art. 2479 c.c., l'approvazione preventiva delle linee gestionali". In particolare *..”In ogni caso il socio ha diritto in ogni momento ad emanare mediante una specifica decisione, od in sede assembleare, specifiche direttive gestionali alle quali l’Organo Amministrativo dovrà attenersi, il tutto in modo che il Comune possa avere un controllo totale sui servizi analogo a quello che avrebbe in caso di gestione diretta dei medesimi servizi affidati”.*

4. COLLEGIO DEI REVISORI. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, "La società, è soggetta al controllo di un collegio sindacale costituito dal Collegio dei Revisori del Comune di Afragola". Il quale a titolo esemplificativo:..”accerta la coerenza dell'attività di gestione con gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Comune di Afragola, in occasione della verifica e relazione al programma triennale di previsione, del bilancio infrannuale e del bilancio consuntivo e accerta le motivazioni degli eventuali scostamenti tra i dati preventivi ed i dati consuntivi”

Il Comune di Afragola è detentore di Enti Strumentali: **L’Azienda Consortile dei Servizi Sociali N. 19 ACCC.**

Fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è stata costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA').

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

1. a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
2. b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi.

I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce Deboli della cittadinanza, e in particolare: A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà, Prima infanzia, Minori, Disabili, Anziani, Popolazione giovanile, Persone non autosufficienti, Immigrati, Rom e senza fissa dimora, Popolazione indigente e adulti in difficoltà.

Difatti con deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n. 77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, statuto e atto costitutivo



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C..

Successivamente, in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA)" per la gestione integrata dei servizi alla persona, Con Deliberazione di CDA nr. 8/2021 è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento Uffici e Servizi dell'Azienda Consortile A.C.C.C.

La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari al 45%.

Tale modulo organizzatorio si caratterizza per esser dotato d'autonoma personalità giuridica, rispetto a quella dell'ente o degli enti di emanazione; per avere un proprio statuto, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, e dei propri organi di governo.

Sono organi dell'azienda speciale l'Assemblea Consortile; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale ed il Revisore dei Conti.

La Giurisprudenza amministrativa con recenti sentenze, ha ribadito la natura pubblicistica dell'Azienda speciale, pur rilevando che essa opera sul mercato con le regole ed alla stregua dei privati imprenditori, essendo comunque soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed allo stesso collegato da vincoli stringenti (sul piano della nomina degli organi, del rispetto degli indirizzi strategico-gestionali e del controllo e vigilanza), da dover essere considerato un elemento del sistema amministrativo dell'ente medesimo.

L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

L'art. 114, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), definisce l'azienda speciale quale: *“ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”*. L'azienda speciale è dunque un ente pubblico senza scopo di lucro considerato "ente strumentale" dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. La strumentalità dell'azienda speciale individua l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale di riferimento.

L'azienda speciale ha dunque natura di **«ente pubblico economico»** Cfr., per tutti, Cass. SS.UU., sentenza n. 7639/1998; Cons. di Stato, sez. V, sentenza n. 4586/2001, dove testualmente si recita *«...L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall'Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli – relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza – al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con propria autonomia decisionale...»*.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

L'azienda speciale vede il suo agire regolato essenzialmente dal diritto pubblico e si esprime, di conseguenza, attraverso atti amministrativi autoritativi, la cui cognizione, anche in sede giurisdizionale, appartiene dunque al giudice amministrativo. (Cfr., Cons. di Stato, sez. V, sentenza 19.09.2000, n. 4850).

L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

Orbene la presente relazione è il risultato della sintesi tra:

1. I contenuti degli Statuti delle Società, dei Bilanci e degli altri atti fondamentali degli organi societari con la comparazione della situazione economico patrimoniale delle società partecipate (rilevazione dei dati economici);
2. Comunicazioni con l'Ente;
3. Le sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web delle società Partecipate;
4. L'attività posta in essere dal Collegio dei Revisori dei Conti;
5. la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto tra il comune di Afragola e la società, con l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari allo scopo, da parte della struttura competente.

1. RILEVAZIONE DEI DATI ECONOMICI

Entrambe le società partecipate hanno trasmesso i bilanci approvati relativamente al bilancio di esercizio al 31.12.2021.

Si rappresenta di seguito una sintesi della situazione economico – patrimoniale delle società partecipate sulla base dei bilanci chiusi al 31.12.2021, evidenziando i principali dati patrimoniali ed economici dei soggetti partecipati.

Afragol@net srl Unipersonale	2020	2021
Capitale sociale	15.000	15.000
Patrimonio netto	205.610	210.433
Utile/perdita di esercizio	34.832	4.822
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale)	112.559	95.780
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Rapporto Patrimonio netto/Capitale	13,71%	14,03%
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni)	1.080.994	948.385
Costi della produzione	1.031.469	942.057
Costo del personale	936.516	877.458
Numero di dipendenti al 31.12	22	22
Fondo T.F.R.	524.008	540.251
Costo Amministratori	€ 20.400	Fino al 17.03.2021 € 5.116,39
Numero Amministratori al 31.12	1	1



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Città del Fare	2020	2021
Capitale sociale	487.316	487.316
Patrimonio netto	551.900	555.087
Utile/perdita di esercizio	262.807	3.188
Indebitamento (voce totale D Stato patrimoniale)	1.828.114	1.670.471
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Rapporto Patrimonio netto/Capitale	1,13%	1,14%
Fatturato (ricavi delle vendite e prestazioni)	0	0
Costi della produzione	106.761	102.709
Costo del personale	78	161
Numero di dipendenti al 31.12	0	0
Fondo T.F.R.	17.910	17.910
Costo Amministratori	18.000,00	18.000,00
Numero Amministratori al 31.12	3	3

Per mera completezza si rappresenta, altresì, che anche l'Azienda Consortile ha trasmesso il proprio bilancio, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente Comunale.

Inoltre l'Azienda Consortile ACCC19, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Delibera n. 5 del 07.04.2022, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024" con allegato parere del Revisore Contabile.

2. COMUNICAZIONI CON L'ENTE

La verifica delle comunicazioni con l'Ente è stata svolta dalla visione del Protocollo Informatico del Comune, si considera assolta la comunicazione anche attraverso la pubblicazione delle informazioni sui propri siti web.

Tutte le Società hanno l'obbligo di comunicare all'Ente le convocazioni alle assemblee, le modifiche statutarie, in accordo a quanto disposto negli Statuti e dalle norme di Legge. Tutte hanno trasmesso o pubblicato odg e verbali di assemblea.

Tutte hanno comunicato e pubblicato i propri bilanci di esercizio.

Le trasmissioni verso l'Ente vedono l'invio dei principali atti obbligatori per Legge, gestionali e di bilancio, delle convocazioni, delle fatture e delle verifiche tra debiti e crediti.

Non sussistono strumenti di reportistica predisposti e trasmessi volontariamente dalle Società.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

3. Le sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web delle società Partecipate.

Particolare attenzione è data alla disciplina della trasparenza, in quanto essa costituisce uno degli strumenti di raccolta dati da parte dell'Ente Locale che si affianca o, si sostituisce alla richiesta diretta delle informazioni. Pertanto la completa soddisfazione degli obblighi di trasparenza comporta la pubblicità di un quantitativo di dati presumibilmente sufficiente per le rilevazioni dell'Ente e sposta l'analisi dall'efficacia di rilevazione dei dati alla qualità dei dati stessi forniti dalle Partecipate.

Le Società partecipate sono soggette agli obblighi di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e della L. 190/2012 e ss.mm dovendosi dotare di una sezione "Amministrazione Trasparente" sui rispettivi siti web.

In particolare la società [Afragol@net](#) srl unipersonale ha un sito aggiornato, ha adottato il Piano anticorruzione e nominato il Responsabile Anticorruzione nella persona dell'Amministratore Unico.

Inoltre l'Ente Comunale ha inviato sia nel mese di maggio 2022 che nel mese di dicembre 2022 formale richiesta per la trasmissione dei dati al fine di adempiere agli Obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs 33/2013 così come indicati dall'art. 22, c. 2 D.Lgs n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.

A tal fine sia la società [Afragol@net](#) srl unipersonale che la società in liquidazione Città del Fare, hanno trasmesso i dati pubblicati sul sito dell'Ente Comunale.

Pertanto l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione equivalente all'obbligo di comunicazione verso l'Ente, tale scelta ha reso fondamentale valutare il soddisfacimento degli obblighi di trasparenza da parte delle Società.

Dal sito della società in liquidazione Città del Fare non risultano pubblicati i bilanci, mentre risultano solo le pubblicazioni per l'anno 2022.

4) L'attività posta in essere dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Dallo statuto, art. 17 è emerso che la società partecipata, inoltre, è soggetta al controllo di un collegio sindacale costituito dal Collegio dei Revisori del Comune di Afragola.

Il collegio sindacale ha tutti i compiti e i doveri stabiliti dalle leggi in vigore e dal presente Statuto, ad esso competono i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile.

"Il Collegio dei Revisori, a titolo esemplificativo:

- a) controlla l'amministrazione della società;*
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto Sociale;*
- c) accerta la coerenza dell'attività di gestione con gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Comune di Afragola, in occasione della verifica e relazione al programma triennale di previsione, del bilancio infrannuale e del bilancio consuntivo e accerta le motivazioni degli eventuali scostamenti tra i dati preventivi ed i dati consuntivi;*
- d) accerta la regolare tenuta della contabilità;*



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

e) accerta l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla stessa applicabile in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico "società in house providing" del Comune di Afragola;

f) verifica, con cadenza almeno trimestrale, il rispetto di criteri di legalità, efficacia, efficienza ed economicità delle principali scelte adottate dall'Organo Amministrativo nel periodo considerato, dandone esplicita menzione nei propri verbali"

5) La gestione amministrativa e finanziaria del rapporto tra il comune di Afragola e la società, con l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari allo scopo, da parte della struttura competente.

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, sono state apportate le modifiche allo Statuto della società Afragol@net srl Unipersonale, per come riflesse nello schema di Statuto di cui all'allegato 2 della predetta Delibera di Giunta Comunale nonché della convenzione con la società Afragol@net srl Unipersonale, di cui all'allegato 3 della predetta Delibera di Giunta Comunale ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti, stabilendo nel contempo il corrispettivo ordinario annuale da riconoscere ai sensi dell'articolo 5 di detta Convenzione in € 1.381.995,00 compreso IVA come per legge.

I pagamenti vengono effettuati da parte del Comune di Afragola, a seguito di fatturazione delle prestazioni eseguite e previa verifica delle stesse.

La fatturazione viene effettuata con cadenza mensile.

L'Ente Comunale, provvede al pagamento delle fatture emesse dalla società nel rispetto delle regole pertinenti in materia.

La convenzione, poi, è stata sottoscritta dal Dirigente del Settore Risorse Strategiche unitamente all'Amministratore della società Afragol@net srl Unipersonale, all'uopo autorizzato dall'Assemblea nella forma della scrittura privata, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. In data 22.09.2016, si è provveduto a firmare la predetta convenzione.

La società partecipata Afragol@net srl Unipersonale assicura i servizi di cui sopra, è dotata attualmente di 22 dipendenti per 40 ore settimanali ed un Amministratore Unico.

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell'Amministratore Unico a norma dell'art 2475 bis c.c. è generale, fino al 17.03.2021 l'Amministratore percepiva un compenso.

Dal 18.03.2021 è stato nominato un nuovo Amministratore Unico che non percepisce compenso, ciò comporta un contenimento della spesa.

La nomina dell'Amministratore Unico a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l'amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni.

L'Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e dura in carica per un triennio, salvo revoca o



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

dimissioni, lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola.

In particolare, l'organo amministrativo è tenuto a relazionare, con periodicità tale da consentire la presa d'atto delle relazioni stesse nei documenti fondamentali del Comune di Afragola, sulla gestione della società e sullo stato di avanzamento dell'affidamento dei servizi ed in particolare:

- entro il 30/04 o comunque unitamente al bilancio consuntivo;
- entro il 31/07 onde consentire l'inserimento nella deliberazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Deve inoltre inviare il Programma Previsionale Triennale di cui all'art. 22 al Comune nei termini utili alla presa d'atto nel Bilancio di Previsione del Comune. L'attività di controllo sull'andamento economico-finanziario delle società partecipate, tende alla verifica dei risultati economico/finanziari.

Tale tipologia di controllo si estende sino alla predisposizione del bilancio consolidato dell'Ente e, quindi, alla verifica delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario delle società partecipate.

Infine si rappresenta che lo scrivente, così come indicato alla *pagina 49* della Delibera di Giunta Comunale n. 48/2022 del 29.04.2022 avente ad oggetto "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anno 2022 e triennio 2022/2024*", ha attivato le periodiche interlocuzioni con gli amministratori anche mediante missive, nonché con i revisori della società partecipata atteso che sono gli stessi del Comune ed il Dirigente Finanziario è sempre presente ogni qualvolta lo stesso Collegio si riunisce.

Collabora con gli stessi e con i propri uffici garantisce un supporto contabile e amministrativo.

I rilievi che lo stesso ha rilevato nei confronti delle società partecipate, sono stati inviati per conoscenza anche al Segretario Generale.

Il Dirigente Finanziario

Dott. Marco Chiauzzi

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. 39/93)